



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEО PER LA PREMIALITÀ

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1228/2023 Prot. n. 205173 del 07/08/2023

Ultima modifica: Decreto Rettorale Rep. n. 308/2026 Prot. n. 92638 del 03/03/2026

Entrata in vigore: 4 marzo 2026

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione.....	1
Articolo 2 - Costituzione del Fondo.....	2
Articolo 3 - Utilizzo della quota del Fondo destinata al personale docente per specifici incarichi.....	3
Articolo 4 - Utilizzo della quota del Fondo destinata al personale docente e tecnico-amministrativo per partecipazione a bandi competitivi	4
Articolo 5 - Utilizzo della quota del Fondo destinata al personale docente e tecnico-amministrativo con riferimento ad ulteriori risorse, tra cui quelle derivanti da specifici progetti o convenzioni deliberate dal consiglio di amministrazione, incluse quelle per attività didattica.	6
Articolo 6 - Utilizzo della quota del Fondo destinata al personale docente e tecnico-amministrativo secondo quanto previsto da specifici regolamenti d’Ateneo.	7
Articolo 7 - Utilizzo della quota del Fondo destinata al personale docente e tecnico-amministrativo nell’ambito dei progetti finanziati dal MUR – Dipartimenti di Eccellenza.....	8
Articolo 8 – Utilizzo della quota del Fondo destinata al personale docente e tecnico-amministrativo derivante da contributi e finanziamenti pubblici e privati	9
Articolo 9 – Limite individuale all’erogazione di compensi a valere sul fondo premiale del personale tecnico-amministrativo	10
Articolo 10 – Norme transitorie	11
Articolo 11 - Entrata in vigore del regolamento	11
Allegato A - Tipologia di incarichi attribuibili di cui all’art. 3	12

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 30.12.2010, n. 240.

2. Ai fini del presente regolamento, tutte le cariche, professioni e titoli inerenti alle funzioni svolte e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 - Costituzione del Fondo

1. Il Fondo è costituito a livello di Ateneo con risorse destinate a professori e ricercatori, anche a tempo determinato, e al personale tecnico amministrativo (PTA).

2. Il Fondo è costituito dalle seguenti risorse:

a) Fondi derivanti dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti e ricercatori (art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240);

b) Quota parte dei fondi derivanti dalle risorse assegnate dal MUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei (art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240);

c) Fondi derivanti dalla ripetizione dei compensi ricevuti da professori e ricercatori per incarichi extraistituzionali senza preventiva autorizzazione (art. 53, comma 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

d) Ulteriori risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1 c. 16 secondo periodo della L. 230/2005 da parte di leggi, da regolamenti di Ateneo o da deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

e) Fondi derivanti da ulteriori risorse ai sensi dell'art. 9 terzo periodo della Legge 30.12.2010, n. 240:

I. risorse derivanti da progetti di ricerca competitivi, fino al massimo del 50% delle risorse limitatamente alla quota assegnata con applicazione di tasso forfettario comunque non soggetta a puntuale rendicontazione, risultanti a seguito dall'avvenuto pagamento del saldo, con un ulteriore limite del 10% sul valore del progetto stesso;

II. ulteriori risorse deliberate dal Consiglio di Amministrazione, tra cui quelle derivanti da specifici progetti o convenzioni, incluse quelle per attività didattica o previste da specifici regolamenti di Ateneo;

f) Dalle risorse dedicate alla premialità nell'ambito dei progetti finanziati dal MUR come Dipartimenti di Eccellenza, secondo quanto previsto nelle domande di accesso ai relativi benefici.

3. Le risorse di cui alle lettere a), b), c) e d) sono finalizzate alla premialità del personale docente in regime di impegno a tempo pieno; le risorse di cui alla lettera e) punto I sono finalizzate per l'80% alla premialità del personale docente in regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito e per il 20% alla premialità del personale tecnico-amministrativo, anche con contratto part-time; le risorse di cui alla lettera e) punto II sono finalizzate alla premialità del personale docente e tecnico-amministrativo secondo quanto previsto nelle convenzioni/progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione o al personale tecnico-amministrativo secondo quanto previsto da specifici regolamenti; le risorse di cui alla lettera f) sono destinate secondo le finalità definite nel progetto.

4. Il Fondo può essere integrato con risorse provenienti da contributi e finanziamenti pubblici e privati, detratti i costi diretti sostenuti dall'Ateneo per la realizzazione dell'iniziativa e una quota, pari ad almeno il 10% del valore complessivo del finanziamento, per la copertura delle spese generali. Tali somme possono essere trasferite al fondo per la premialità unicamente se non vi sono previsioni ostative di compensi al personale da parte dell'erogante o da precisa normativa sulla base della quale le risorse e i contributi sono stati erogati. L'assenza di tali previsioni ostative è attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi.

5. La regolarità della costituzione del Fondo è certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 3 - Utilizzo della quota del Fondo destinata al personale docente per specifici incarichi

1. Le risorse di cui all'articolo 2 comma 2 lett. a), b), c) e d), il cui ammontare è determinato in sede di approvazione del bilancio di esercizio, sono finalizzate ad attribuire una retribuzione aggiuntiva a professori e ricercatori in regime di impegno a tempo pieno, in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività gestionali e in ambito didattico, oggetto di specifici incarichi in relazione ai risultati conseguiti, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi o riduzioni del carico didattico.

2. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio e il cui impegno conseguente non causi alcuna interferenza all'assolvimento degli obblighi didattici e di ricerca istituzionali.

3. Le tipologie di incarichi attribuibili relativamente alle attività gestionali e di didattica sono dettagliate nell'allegato A) del presente regolamento che può essere aggiornato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Rettore.

4. Gli importi erogabili per le attività di cui all'allegato A) sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio.

5. La liquidazione dei compensi premiali avviene annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Rettore.

6. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale.

Articolo 4 - Utilizzo della quota del Fondo destinata al personale docente e tecnico-amministrativo per partecipazione a bandi competitivi

1. Le somme di cui all'art. 2 c. 2 lett. e) punto I. sono destinate, entro il limite dell'80% del prelievo complessivo, al Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca, per attribuire compensi aggiuntivi ai professori e ricercatori, sia a tempo pieno che a tempo definito, secondo le modalità definite da apposito decreto del MUR.

2. Tali somme sono altresì destinate, entro il limite del 20% del prelievo complessivo, a corrispondere compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo che contribuisce al conseguimento e alla gestione dei relativi finanziamenti, attraverso le necessarie attività amministrative, tecniche e gestionali. Tali attività potranno consistere:

i. in un supporto diretto ai soggetti che acquisiscono i finanziamenti;

ii. in un supporto indiretto, attraverso la creazione delle condizioni di salute organizzativa, finanziaria e gestionale indispensabili alle acquisizioni stesse.

3. Al personale tecnico-amministrativo afferente alle strutture che fornisce un supporto diretto al conseguimento dei finanziamenti è destinata una quota non superiore ad 1/3 della somma destinata al fondo di Ateneo per la premialità.

4. La somma residua, non inferiore a $2/3$, è destinata al personale tecnico-amministrativo che fornisce un supporto indiretto all'acquisizione dei finanziamenti creando le necessarie condizioni di salute organizzativa, finanziaria e gestionale.

5. Le somme di cui al comma precedente saranno distribuite a tutto il personale tecnico-amministrativo, secondo le regole del Fondo Comune di Ateneo.

6. All'atto dell'assegnazione dei finanziamenti (e comunque entro un mese), il Responsabile del progetto:

- quantifica la quota di overhead destinata alla premialità di professori e ricercatori (entro il limite dell'80% dei fondi complessivamente destinati a premialità) e individua i nominativi dei beneficiari;

- quantifica la quota di overhead destinata alla premialità del personale tecnico-amministrativo (entro il limite del 20% dei fondi complessivamente destinati a premialità) e individua i nominativi del personale tecnico-amministrativo direttamente coinvolto nel progetto, destinando a tale personale una quota non superiore ad $1/3$ delle risorse complessivamente a favore del personale tecnico-amministrativo. La restante quota di $2/3$ è destinata al personale che ha fornito un supporto indiretto all'acquisizione e alla gestione dei progetti;

- comunica al Consiglio di Dipartimento le quote e i nominativi sopra indicati e al referente amministrativo del progetto l'importo complessivo che finanzia il fondo premiale.

7. Entro 1 mese dalla conclusione del progetto, a seguito della presentazione del rendiconto finale e del pagamento del relativo saldo, il Responsabile del progetto propone al Consiglio di Dipartimento ovvero al Direttore Generale per i progetti gestiti dall'amministrazione centrale, la ripartizione delle somme spettanti ai beneficiari. L'individuazione dei beneficiari potrà discostarsi da quanto definito all'atto dell'assegnazione del finanziamento, purché le variazioni siano adeguatamente motivate. Nella delibera del Consiglio di Dipartimento, ovvero nel decreto del Direttore Generale, si dovrà dare atto del corretto svolgimento delle attività previste nel progetto nonché del rispetto delle regole finanziarie e di rendicontazione.

8. Le somme sono trasferite al fondo premialità all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio, e successivamente, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione acquisito il parere del Senato Accademico, corrisposte ai beneficiari.

Articolo 5 - Utilizzo della quota del Fondo destinata al personale docente e tecnico-amministrativo con riferimento ad ulteriori risorse, tra cui quelle derivanti da specifici progetti o convenzioni deliberate dal consiglio di amministrazione, incluse quelle per attività didattica.

1. Le somme di cui all'art. 2 c. 2 lett. e) punto II. sono destinate ad attribuire compensi aggiuntivi ai professori e ricercatori, sia a tempo pieno che a tempo definito, e al personale tecnico-amministrativo, coinvolti in progetti o in convenzioni approvati dal Consiglio di Amministrazione, laddove gli stessi abbiano concorso alla redazione del progetto finanziato o alla realizzazione delle attività previste dal progetto o dalla convenzione o comunque al raggiungimento degli obiettivi in essi previsti, entro un limite massimo del 10% sul valore del progetto stesso. Da questo limite sono escluse le attività didattiche svolte dal personale docente nell'ambito di convenzioni finalizzate a finanziare attività didattica, che verranno retribuite nei limiti previsti dal vigente "Regolamento sull'attribuzione, autocertificazione, verifica e valutazione delle attività didattiche, di ricerca e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori".

2. All'atto dell'assegnazione dei finanziamenti, e comunque entro un mese da questa data, il Responsabile del progetto:

i. definisce la somma destinata alla premialità di professori e ricercatori e i nominativi di coloro che hanno concorso all'acquisizione dei finanziamenti relativi al progetto e di coloro che contribuiranno alla sua realizzazione indicando la quota pro-capite, comunicandoli al Consiglio di Dipartimento (per progetti gestiti da un dipartimento) o alla Direzione Generale (per progetti gestiti dall'amministrazione centrale);

ii. definisce la somma destinata alla premialità del personale tecnico-amministrativo e i nominativi dei beneficiari indicando la quota pro-capite, comunicandoli al Consiglio di Dipartimento (per progetti gestiti da un dipartimento) o alla Direzione Generale (per progetti gestiti dall'amministrazione centrale);

iii. comunica al referente amministrativo del progetto l'importo complessivo che finanzia il fondo premiale.

3. Entro 1 mese dalla conclusione del progetto e/o al termine delle attività previste e dell'avvenuto pagamento del saldo, il Responsabile del progetto propone al Consiglio di Dipartimento ovvero al Direttore Generale per i progetti/convenzioni gestiti dall'amministrazione centrale, la ripartizione del compenso aggiuntivo al personale coinvolto. La proposta deve indicare, per ciascuno dei

beneficiari, le specifiche attività svolte e la quantificazione del compenso aggiuntivo. L'individuazione dei beneficiari potrà discostarsi da quanto definito all'atto dell'assegnazione del finanziamento, purché le variazioni siano adeguatamente motivate. Nella delibera del Consiglio di Dipartimento, ovvero nel decreto del Direttore Generale, si dovrà dare atto del corretto svolgimento delle attività previste nel progetto/convenzione nonché del rispetto delle regole finanziarie e di rendicontazione.

4. Le somme sono trasferite al fondo premialità all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio, e successivamente a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione acquisito il parere del Senato Accademico, corrisposte ai beneficiari.

Articolo 6 - Utilizzo della quota del Fondo destinata al personale docente e tecnico-amministrativo secondo quanto previsto da specifici regolamenti d'Ateneo.

1. Le somme di cui all'art. 2 c. 2 lett. e) punto II con riferimento a quanto previsto da specifici regolamenti sono destinate, nelle percentuali indicate negli stessi, al personale tecnico-amministrativo che fornisce un supporto indiretto creando le necessarie condizioni di salute organizzativa, finanziaria e gestionale per la realizzazione delle attività.

2. Le medesime somme sono inoltre destinate a retribuire l'attività didattica svolta dal personale docente, sia a tempo pieno che a tempo definito, in osservanza a quanto previsto dai regolamenti stessi (es. Master, TFA, ecc.) e nei limiti previsti dal vigente "Regolamento sull'attribuzione, autocertificazione, verifica e valutazione delle attività didattiche, di ricerca e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori".

3. Le somme sono trasferite al fondo premialità all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio e, successivamente, liquidate al personale docente a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione acquisito il parere del Senato Accademico. Al personale tecnico-amministrativo queste somme saranno corrisposte secondo le regole del fondo comune.

Articolo 7 - Utilizzo della quota del Fondo destinata al personale docente e tecnico-amministrativo nell'ambito dei progetti finanziati dal MUR – Dipartimenti di Eccellenza

1. Le risorse di cui all'art. 2 c. 2 lett. f) sono destinate ai professori e ai ricercatori, sia a tempo pieno sia a tempo definito, coinvolti nei progetti ministeriali laddove abbiano concorso alla redazione del progetto finanziato, alla realizzazione delle attività o al raggiungimento degli obiettivi in esso previsti.

2. Tali risorse sono altresì riconosciute al personale con profilo tecnico afferente al Dipartimento vincitore e al personale con profilo amministrativo afferente alle strutture coinvolte nella gestione diretta dei progetti, per una quota non superiore ad $1/3$ della somma complessiva destinata al personale tecnico-amministrativo. Tale somma potrà essere destinata dal Responsabile del progetto a favore degli stessi dipendenti per la partecipazione ad attività formative e di aggiornamento.

3. La somma residua, non inferiore a $2/3$, è destinata al personale tecnico-amministrativo che fornisce un supporto indiretto all'acquisizione dei finanziamenti creando le necessarie condizioni di salute organizzativa, finanziaria e gestionale e sarà distribuita secondo le regole del Fondo Comune di Ateneo.

4. All'atto dell'assegnazione dei finanziamenti, e comunque entro un mese da questa data, il Responsabile del progetto:

i. definisce, con riferimento all'annualità, la somma destinata alla premialità di professori e ricercatori e i nominativi di coloro che hanno concorso all'acquisizione dei finanziamenti relativi al progetto e di coloro che contribuiranno alla sua realizzazione, comunicandoli al Consiglio di Dipartimento;

ii. definisce, con riferimento all'annualità, l'ammontare complessivo dell'importo da ripartire fra il personale tecnico-amministrativo di cui al comma 2;

iii. comunica al Consiglio di Dipartimento:

- i nominativi dei professori e dei ricercatori beneficiari e le quote pro capite;

- i nominativi dei dipendenti con profilo tecnico afferenti al Dipartimento vincitore del progetto e al personale con profilo amministrativo afferente alle strutture coinvolte nella gestione diretta dei progetti coinvolti direttamente nella gestione dello stesso. La comunicazione deve indicare, per ciascuno dei beneficiari, le specifiche attività svolte nell'anno di riferimento e la quantificazione del compenso aggiuntivo;

- la quota da corrispondere al personale tecnico-amministrativo che fornisce un supporto indiretto all'acquisizione dei finanziamenti creando le necessarie condizioni di salute organizzativa, finanziaria e gestionale;

iv. comunica al Referente amministrativo del progetto l'importo complessivo che finanzierà il fondo premiale.

5. Entro 1 mese dalla chiusura di ogni rendiconto annuale il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Responsabile scientifico del progetto delibera in merito all'attribuzione del compenso aggiuntivo al personale coinvolto. La proposta deve indicare, per ciascuno dei beneficiari, le specifiche attività svolte e la quantificazione del compenso aggiuntivo. L'individuazione dei beneficiari potrà discostarsi da quanto definito all'atto dell'assegnazione del finanziamento, purché le variazioni siano adeguatamente motivate. Nella delibera del Consiglio di Dipartimento, si dovrà dare atto del corretto svolgimento delle attività previste nel progetto nonché del rispetto delle regole finanziarie e di rendicontazione.

6. Le somme sono trasferite al fondo premialità all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio, e successivamente, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione acquisito il parere del Senato Accademico, corrisposte ai beneficiari.

Articolo 8 – Utilizzo della quota del Fondo destinata al personale docente e tecnico-amministrativo derivante da contributi e finanziamenti pubblici e privati

1. Le risorse di cui all'art. 2 c. 4 sono destinate ai professori e ai ricercatori, sia a tempo pieno sia a tempo definito che abbiano concorso alla realizzazione delle attività o al raggiungimento degli obiettivi oggetto del finanziamento.

2. Tali risorse sono altresì riconosciute al personale tecnico-amministrativo che abbia concorso direttamente alla realizzazione delle attività o al raggiungimento degli obiettivi oggetto del finanziamento, per una quota non superiore ad 1/3 della somma complessiva destinata al personale tecnico-amministrativo.

3. La somma residua, non inferiore a 2/3, è destinata al personale tecnico-amministrativo che fornisce un supporto indiretto all'acquisizione dei finanziamenti creando le necessarie condizioni di

salute organizzativa, finanziaria e gestionale e sarà distribuita secondo le regole del Fondo Comune di Ateneo.

4. All'atto dell'assegnazione dei finanziamenti, e comunque entro un mese da questa data, il Responsabile del progetto/attività alla base del finanziamento:

i. definisce la somma destinata alla premialità di professori e ricercatori e i nominativi di coloro che hanno concorso alla realizzazione delle attività o al raggiungimento degli obiettivi oggetto del finanziamento;

ii. definisce l'ammontare complessivo dell'importo da ripartire fra il personale tecnico-amministrativo di cui al comma 2;

iii. comunica agli uffici competenti l'importo complessivo che finanzia il fondo premiale indicando:

- i nominativi dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo coinvolti direttamente nella gestione del finanziamento, specificando, per ciascuno dei beneficiari, le specifiche attività svolte e la quantificazione del compenso premiale;

- la quota da corrispondere al personale tecnico-amministrativo che fornisce un supporto indiretto all'acquisizione dei finanziamenti creando le necessarie condizioni di salute organizzativa, finanziaria e gestionale.

5. Le somme sono trasferite al fondo premialità all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio, e successivamente, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione acquisito il parere del Senato Accademico, corrisposte ai beneficiari.

Al personale tecnico-amministrativo che fornisce un supporto indiretto, le somme saranno corrisposte secondo le regole del fondo comune.

Articolo 9 – Limite individuale all'erogazione di compensi a valere sul fondo premiale del personale tecnico-amministrativo

1. Le somme complessivamente erogate in un anno ad un dipendente tecnico-amministrativo a valere sul fondo premialità non possono superare l'importo di € 8.000,00. Tale somma è da intendersi come "lordo dipendente", e non comprende gli oneri a carico dell'Ateneo.

2. Le somme destinate ad un dipendente oltre il limite di cui al comma precedente saranno destinate a favore del Fondo comune di Ateneo.

Articolo 10 – Norme transitorie

1. L'art. 8 del presente regolamento si applica ai finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore.
2. Nelle more dell'emanazione del Regolamento Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca le somme di cui all'art. 4 sono destinate al Fondo di Ateneo della premialità.
3. Professori e ricercatori, nel rispetto della normativa vigente, hanno la facoltà di richiedere che i compensi di cui all'art. 7 non gli siano corrisposti e siano destinati allo svolgimento della propria attività di ricerca. Tale scelta deve essere effettuata prima della presentazione della delibera al Consiglio di Amministrazione; in tal caso l'Ateneo provvederà ad assegnare se e in quanto necessario al Dipartimento di afferenza la quota destinata all'attività di ricerca. Tali fondi dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'assegnazione.

Articolo 11 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.

Allegato A - Tipologia di incarichi attribuibili di cui all'art. 3

1. Coordinatore Corso di Studio
2. Presidente del Presidio Qualità
3. Presidente del Consiglio per la ricerca e la terza missione
4. Coordinatore Dottorato di ricerca
5. Direttore di Scuola di specializzazione
6. Preside di facoltà

Con riferimento a tutti gli incarichi di cui al presente elenco si precisa quanto segue: la quota premiale sarà riconosciuta a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi o concesse riduzioni del carico didattico (art. 3 comma 1 del Regolamento).